



Comune di Abano Terme

Provincia di Padova

Copia

Delibera N. 95
del 11/07/2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROCEDURA DI MEDIAZIONE DINANZI ALL'ASSOCIAZIONE CONCILIATORI DEL VENETO N. 2126/24 - AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL PRIMO INCONTRO E INDIVIDUAZIONE LEGALE

L'anno duemilaventiquattro addì undici del mese di luglio alle ore 14:30 presso la sede comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Cognome e Nome	Presente
1. BARBIERATO FEDERICO - Sindaco	Sì (da remoto)
2. POZZA FRANCESCO - Vice Sindaco	Sì
3. BERTO ERMANNNO - Assessore	Sì
4. BANO GIAN PIETRO - Assessore	Sì (da remoto)
5. GALLOCCHIO VIRGINIA - Assessore	Sì
6. ALLOCCA MICHELA - Assessore	Sì
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	0

Assiste alla seduta il Dott. BRINDISI FULVIO, SEGRETARIO GENERALE.

Il Sig. BARBIERATO FEDERICO, nella sua qualità di Sindaco presiede la seduta.

Il Segretario Dott. Fulvio Brindisi accerta la presenza presso la Sede Municipale del Vicesindaco Francesco Pozza, degli Assessori Ermanno Berto, Virginia Gallochio e Michela Allocca, il collegamento da remoto del Sindaco Federico Barbierato e dell'Assessore Gian Pietro Bano.

Il Segretario accerta, inoltre, che i membri della Giunta collegati da remoto:

- a) abbiano potuto visionare l'o.d.g.;
- b) possano intervenire nella discussione in corso;
- c) possano scambiare i documenti;
- d) possano manifestare il voto attraverso la piattaforma telematica denominata Google Meet.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la Seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 14.06.2024 (prot. n. 24338 in pari data) è pervenuta all'Ente a mezzo Pec da parte dell'Associazione Conciliatori del Veneto la documentazione relativa al procedimento di mediazione n. 2126/24 avviato dal Condominio *omissis* nei confronti del Comune di Abano Terme, con primo incontro fissato per il 22.07.2024, al fine di ottenere il trasferimento al Comune di Abano Terme di una determinata area situata nel territorio abonese;

Rilevato che nella documentazione pervenuta si precisa che:

- l'attività di mediazione è disciplinata dal D. Lgs. n. 28/2010 e consiste nell'attività "svolta da un terzo imparziale (il mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti in lite nella ricerca di un accordo amichevole, anche attraverso una proposta conciliativa del mediatore. Essa rappresenta un'importante ed utile alternativa che la legge offre alle lunghe e costosissime cause in Tribunale. Le parti in lite, infatti, si incontrano presso l'Organismo di Mediazione, accreditato presso il Ministero della Giustizia, alla presenza del mediatore professionista designato dal responsabile dell'organismo, al fine di trovare un accordo che tenga conto, non solo dei loro diritti, ma anche e principalmente, dei rispettivi interessi contesi.";
- in caso di mediazione così detta "obbligatoria", la legge dispone che le parti debbano partecipare personalmente al primo incontro in quanto, nel corso dello stesso, il mediatore non solo espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, ma si adopera affinché le parti in lite raggiungano un accordo di conciliazione. La legge dispone altresì che "le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse". Solo in caso di giustificato motivo potrà delegare a rappresentarla una persona munita di procura sostanziale, nelle forme prescritte dalla legge e con ampi poteri a conciliare. In mancanza, il procedimento di mediazione non potrà essere considerato correttamente esperito, con possibili pesanti conseguenze processuali di cui all'art. 12 *bis* D. Lgs. 28/2010.";
- le parti dovranno versare, in base al valore dichiarato della controversia, oltre alle spese di avvio della procedura di mediazione pari ad euro 60,00 oltre ad IVA (e così per un totale di euro 73,20), le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro pari a euro 96,00 oltre ad IVA (e così per un totale di euro 117,12), salva rideterminazione del valore della domanda nei casi previsti dal regolamento dell'organismo. In caso di prosecuzione della mediazione oltre il primo incontro, ai sensi del D.M. 151/2023 sono previste ulteriori spese;
- le parti dovranno presenziare agli incontri di mediazione personalmente, assistite dal loro avvocato, e solo per giustificato motivo mediante un proprio rappresentante munito di procura speciale nella forma prescritta dalla legge;

Precisato che la materia del contendere verte su diritti reali e a ciò segue che ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, il procedimento di mediazione rappresenta condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che le parti debbano essere assistite dai rispettivi avvocati;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 12 *bis* del D. Lgs. n. 28/2010 rubricato “Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione”, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile; e, inoltre, che quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio e inoltre, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione. In queste ultime ipotesi, il Giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente;

Sentito il Dirigente del 3° Settore “Governo del Territorio”;

Ritenuto opportuno partecipare all'incontro di programmazione del 22 luglio 2024 demandando al legale che verrà incaricato ed al rappresentante dell'Ente ogni e più ampia facoltà di decidere se proseguire la mediazione al fine di tutelare i diritti e gli interessi del Comune di Abano Terme e per scongiurare le conseguenze negative derivanti dall'ingiustificata mancata partecipazione nell'eventualità in cui si instauri un procedimento giudiziale;

Ritenuto di conferire, nell'ambito della procedura in questione, al Sindaco o ad un suo delegato i più ampi poteri conciliativi secondo gli indirizzi che verranno concordati con il professionista esterno che verrà incaricato dell'assistenza legale dell'Ente;

Dato atto che questo Ente non è dotato di Avvocatura civica;

Richiamato il Codice dei contratti - D. Lgs. 31.03.2023 n. 36 ed in particolare:

- l'art. 56 “Appalti esclusi nei settori ordinari”, che al primo comma, lett. h) dispone che le disposizioni del Codice dei contratti relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici concernenti: i servizi legali per la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato *ex art.* 1 della Legge n. 31/1982 in caso di arbitrato o conciliazione e in caso di procedimento giudiziario dinanzi a organi giurisdizionali; la consulenza legale fornita in preparazione di uno di questi procedimenti o qualora vi sia indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato *ex art.* 1 della Legge n. 31/1982;
- l'art. 13 che prevede al secondo comma che le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi e al quinto comma che l'affidamento dei contratti di cui al secondo comma che offrono opportunità di guadagno economico anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1 (rubricato “Principio del risultato”), 2 (rubricato “Principio della fiducia”) e 3 (rubricato “Principio dell'accesso al mercato”);

Considerato, pertanto, che l'incarico di cui trattasi è qualificabile, in base alle previsioni di cui all'art. 56, primo comma, lett. h), come appalto di servizi legali e, come tale, escluso dall'applicazione del Codice dei contratti - D. Lgs. n. 36/2023;

Ricordato che le Linee Guida Anac n. 12/2018 chiarivano che nel caso di assistenza legale in preparazione di uno specifico procedimento deve essere già individuabile un procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione di cui l'amministrazione intende valutare l'attivazione o nel quale la stessa è stata convenuta;

Vista la sentenza 6 giugno 2019 della Corte di Giustizia Europea, quinta sezione, laddove viene espressamente previsto che la rappresentanza legale del cliente nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo giurisdizionale, ma anche la consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento, siano prestazioni di servizi che si configurano nell'ambito di un rapporto *intuitu personae* tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 137 del 14.09.2021 con la quale è stato approvato l'elenco di avvocati cui attingere per affidare singoli incarichi legali predisposto a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico prot. n. 41906/2020, successivamente integrato con le determinazioni dirigenziali n. 171/2022, 975/2022 e 752/2023;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 155 del 26.10.2023 con la quale l'Amministrazione ha confermato la vigenza e la validità del suddetto elenco di avvocati (aggiornato da ultimo con determinazione reg. gen. n. 752/2023) e formulato direttiva al competente Dirigente di dare avvio alle procedure necessarie all'aggiornamento dell'avviso e dei modelli a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti pubblici;
- la determinazione dirigenziale n. 1489/2023 con la quale è stata data esecuzione alla succitata deliberazione di Giunta comunale e, contestualmente, integrato l'elenco di legali;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 7 del predetto avviso pubblico, in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali, pur nel rispetto dei principi del Codice dei contratti, resta nella discrezionalità dell'Amministrazione procedere all'affidamento diretto dell'incarico a un professionista determinato, anche non iscritto all'Albo, senza alcuna preventiva valutazione comparativa, nel caso in cui la controversia presenti un interesse strategico per l'Ente: in tal caso è facoltà dell'Amministrazione comunale designare, con il provvedimento che decide in ordine alla costituzione in giudizio dell'Ente, un legale di sua fiducia a cui conferire l'incarico, rimanendo in capo al Dirigente dell'Ufficio competente in materia di affari legali l'adozione degli atti gestionali conseguenti. Lo stesso articolo prosegue richiamando la deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 15.01.2018 con la quale l'Amministrazione si è riservata di attribuire incarichi "diretti" di patrocinio legale, anche al di fuori dell'elenco di avvocati, qualora la controversia presenti caratteristiche di particolare rilevanza, complessità o specificità;

Considerato che si è provveduto a interpellare l'avvocato Elena Fabbris dello Studio Eulex – Avvocati Associati in quanto professionista in possesso di una competenza tecnica multidisciplinare e comprovata esperienza nelle materie trattate nella procedura *de quo* (come da *curriculum vitae* agli atti dell'Ente) e iscritto nelle sezioni relative al diritto civile, amministrativo e urbanistico dell'elenco di professionisti approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 137/2021 e successivamente aggiornato e integrato *ut supra*, al fine di acquisire una proposta di preventivo formulato in conformità di quanto disposto dal decreto Ministero di Giustizia n. 55/2014 e s.m.i. e dalla Legge n. 49/2023 in materia di equo compenso;

Preso atto che il professionista ha formulato una proposta di preventivo di spesa (agli atti del procedimento) assunto al protocollo dell'Ente al n. 27224 in data 04.07.2024 che prevede quale compenso massimo per l'intero procedimento di mediazione l'importo di euro 1.500,00, comprensivi di spese generali nella misura del 15%, della cassa previdenziale avvocati nella misura del 4%, dell'IVA nella misura del 22%;

Accertato che il compenso proposto risulta congruo sia rispetto ai parametri fissati nel decreto ministeriale 10 marzo 2014 n. 55 come modificato dal decreto ministeriale 13 agosto 2022 n. 147 e in linea con i compensi pattuiti per precedenti procedimenti di mediazione;

Valutati i requisiti di idoneità professionale e i requisiti di capacità tecnica e professionale del legale;

Ritenuto di autorizzare l'affidamento dell'incarico legale di assistenza nel predetto procedimento di mediazione dinanzi all'Associazione Conciliatori del Veneto n. 2126/24 all'avvocato Elena Fabbris dello Studio Eulex – Avvocati Associati in quanto avvocato in possesso di competenze multidisciplinari relative alle materie trattate nella procedura *de quo* e comprovata esperienza, come risulta dal *curriculum vitae*;

Dato atto che al legale verrà rilasciato la relativa procura con la precisazione che l'eventuale accordo che potrebbe essere raggiunto tra le parti richiederà il preventivo benestare di questa Amministrazione comunale;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato – Sez. V – n. 155 del 25.1.2005, confermata con giurisprudenza costante della Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. Trib., 7.6.2004 n. 10787), secondo la quale la rappresentanza in giudizio del comune è riservata, in via esclusiva, al Sindaco;

Preso atto del vigente Statuto Comunale ed in particolare dell'art. 24, comma 6, lett. f), con il quale si attribuisce alla Giunta Comunale il compito di determinare le azioni da promuovere o alle quali resistere in giudizio;

Richiamate le deliberazioni:

- di Consiglio comunale n. 34 del 17.07.2023 con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) 2024-2026;
- di Consiglio comunale n. 55 del 29.12.2023 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2024-2026;
- di Consiglio comunale n. 56 del 29.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario triennio 2024-2026;
- di Giunta comunale n. 209 del 29.12.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) finanziario in termini di competenza per il triennio 2024-2026 ed in termini di cassa per l'esercizio finanziario 2024;
- di Giunta comunale n. 23 del 07.03.2024 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024/2026 che contiene anche il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2024/2026 comprensivo anche delle misure per l'attuazione della Trasparenza;
- di Giunta comunale n. 200 del 28.12.2021 è stato adottato il nuovo “Codice di comportamento dei dipendenti”, aggiornato alle nuove Linee Guida di cui alla delibera ANAC n. 177/2020, pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

Visti:

- il decreto sindacale prot. n. 37783 del 11.10.2022 di assegnazione al Segretario Generale delle funzioni dirigenziali relative al 1° Settore;
- il decreto sindacale prot. n. 36723 del 03.10.2022 di assegnazione delle funzioni dirigenziali del 2° Settore;

Accertato che non sussiste conflitto di interessi in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto e che gli uffici competenti ad adottare i relativi pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali non hanno segnalato allo stesso alcuna situazione di conflitto, anche potenziale;

Richiamato l'art. 78, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale "Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado";

Dato atto che nessun amministratore si trova nella situazione di conflitto di interessi sopra indicata;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, firmati digitalmente ed in calce al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano, mediante due separate votazioni, di cui una in merito all'atto e l'altra per conferire allo stesso l'immediata eseguibilità

DELIBERA

1. di dare atto che quanto evidenziato in premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la partecipazione dell'Ente al primo incontro programmato per il 22 luglio 2024 dinanzi all'Associazione Conciliatori del Veneto nell'ambito del procedimento di mediazione n. 2126/24 in premessa meglio indicato, demandando al legale incaricato e al Sindaco o al suo delegato, ogni e più ampia facoltà di decidere se proseguire la mediazione;
3. di conferire, nell'ambito della procedura in questione, al Sindaco o ad un suo delegato i più ampi poteri conciliativi secondo gli indirizzi che verranno concordati con il legale di fiducia dell'Ente;
4. di autorizzare il Sindaco al rilascio di apposito mandato, precisando che l'eventuale accordo che potrebbe essere raggiunto tra le parti richiederà il preventivo benestare di questa Amministrazione comunale;
5. di demandare al Dirigente del 1° Settore "Servizi Amministrativi":
 - l'affidamento dell'incarico legale di assistenza nel predetto procedimento di mediazione n. 2126/24 dinanzi all'Associazione Conciliatori del Veneto all'avvocato Elena Fabbris dello Studio Eulex – Avvocati Associati, per le motivazioni indicate in premessa, alle condizioni previste nel citato preventivo di spesa prot. n. 27224 del 04.07.2024;
 - l'assunzione del relativo impegno della spesa presunta necessaria per l'intera procedura a favore dell'avvocato Fabbris Elena per l'ammontare complessivo - pari al compenso massimo preventivato dal professionista per l'intera procedura - di euro 1.500,00, importo comprensivo di spese generali nella misura del 15%, di c.p.a. nella misura del 4% e di IVA nella misura del 22% al cap. 1058 "Spese per liti/arbitraggi/consulenze e atti a difesa delle ragioni del Comune" del corrente bilancio, spesa che con il presente atto viene prenotata, precisando che detto importo potrà essere soggetto a variazione per spese ad oggi non preventivabili;
 - l'assunzione dell'impegno di spesa per gli importi da corrispondere all'organismo di mediazione, provvisoriamente quantificabili in euro 190,32, salvo prosecuzione della procedura (nel qual caso si provvederà ad integrare la spesa come da D.M. 151/2023), precisando che con il presente atto la spesa viene prenotata.

DOPO DI CHE DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali approvato con il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 considerata la necessità di comunicare la partecipazione dell'Ente con tempestività attesa la convocazione delle parti al primo incontro programmato per il giorno 22 luglio 2024.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
BARBIERATO FEDERICO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. BRINDISI FULVIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).